


Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "TESTE DI CASCO"



Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita con sede in Codogno (LO) in via Giuseppe Verdi n. 19 un'associazione sportiva, disciplinata dagli art. 36 e seguenti Codice Civile, che assume la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Teste di casco".

E' fatta specifica previsione che la sede sociale potrà in qualsiasi momento essere trasferita previo maggioranza espressa dei soci iscritti con le modalità espresse nel successivo art. 16).

L'Associazione, pur mantenendo la propria autonomia patrimoniale ed organizzativa, aderisce, attraverso l'affiliazione, all' ASI Nazionale (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), e, conseguentemente al Coni, accettandone lo Statuto ed impegnandosi a conformare il proprio statuto alle norme e alle direttive del CONI e dell'ASI Nazionale stessi.

Art 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 33 del presente statuto.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ed è aperta a tutti coloro che intendono praticare l'attività sportiva e associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'elettività e gratuità delle cariche associative. L'Associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività nel settore sportivo motoristico dilettantistico, senza finalità di lucro. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi potrà avvalersi prevalentemente di prestazioni volontarie personali e gratuite dei propri aderenti oltre alla collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività solo nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97.

Essa potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi forfettari conformemente alla legislazione vigente.

In particolare i fini istituzionali dell'associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione, la diffusione dello sport dilettantistico in ambito motoristico, finalizzato al divertimento ed alla crescita personale, in un contesto prettamente amatoriale e, al tempo stesso, contribuire decisamente nella prevenzione degli infortuni derivanti da inesperienza o uso improprio dei mezzi a motore sportivi specializzati e dei comuni mezzi a motore da trasporto. L'Associazione persegue l'ambizione di offrire la migliore soluzione organizzativa per praticare sport, condividendo insieme esperienze positive e divertenti tra appassionati del mondo dei motori. Lo sviluppo progettuale, sia esso riferito ad attività consolidate o attività sperimentali, verrà garantito dal supporto dell'Associazione, sempre e comunque nel rispetto piano dei valori della passione sportiva;
- b) la promozione dello sport motoristico, inteso anche come efficace strumento di educazione sia fisica che morale;
- c) diventare punto di incontro ed aggregazione per tutti coloro che amano gli sport motoristici;
- d) la promozione di attività didattiche, la formazione, la preparazione e la gestione di impianti sportivi e squadre agonistiche, nonché l'organizzazione di corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali, di gare sociali, raduni, gestione di circoli esclusivamente rivolti a soci iscritti oltre ad altre attività con le finalità e nell'osservanza delle



norme e delle direttive delle federazioni sportive nazionali cui l'Associazione potrà aderire; la gestione e la preparazione di motociclette, prototipi di proprietà e di terzi atte a partecipare a competizioni motoristiche.

e) in modo complementare e in diretta attuazione dell'attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

Art. 4 - Soci

Il numero dei soci è illimitato; all'Associazione possono aderire solo le persone fisiche, di cittadinanza italiana o straniera di ambo i sessi. Fino al compimento della maggiore età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età. Tutti gli associati hanno eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e, uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo. Potranno far parte dell'Associazione persone che siano dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e dei prestigii dell'Associazione, dell'ASI Nazionale, dei suoi organi e, conseguentemente, del CONI..

Art. 5 - Ammissione

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione all'Associazione con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, contatto telefonico e/o email.
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del legale rappresentante dell'Associazione o da altra persona da lui delegata anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale richiesta, accettata la quale, la stessa passerà all'approvazione del Consiglio direttivo e da ultima verbalizzata.

L'accettazione, comunicata all'interessato e seguita dall'iscrizione a libro soci, libro da istituire obbligatoriamente, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il mancato rinnovo della quota associativa annuale, entro i termini previsti da delibera del Consiglio Direttivo, resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.

Art.6 - Incompatibilità del ruolo di socio

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del circolo, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri del circolo, o in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art.7 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno eguali diritti e cioè di:

1. frequentare i locali sociali, di servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'Associazione.
2. prendere parte agli eventi sportivi/sociali promossi dall'Associazione e da altri Enti sotto i colori sociali dell'Associazione.
3. partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'Associazione;
4. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al



Consiglio Direttivo;

5. partecipare con il proprio voto alla delibera dell'Assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;

6. di esercitare il diritto di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo;

7. essere delegati ad assumere incarichi sociali se è rispettato il requisito di eleggibilità;

8. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello Statuto Sociale.

I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede del circolo.

Art. 8 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

1. al puntuale pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo

2. al puntuale pagamento della quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.

3. all'osservanza dello Statuto, delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia sportiva, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Ogni socio deve versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.

La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte, e non verrà rimborsata né al socio dimissionario, né al socio radiato.

Art. 9 – Decadenza

Il socio cessa di far parte dell'associazione:

a. per dimissioni volontaria;

b. per mancato rinnovo delle quote sociali e di iscrizione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

c. per inosservanza del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

d. per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell'associazione;

e. per radiazione;

f. per decesso.

In caso di trasgressioni alle norme sportive e sociali nonché alla disciplina tecnica il Consiglio direttivo può infliggere al socio le seguenti sanzioni:

a. avvertimento;

b. ammonizione;

c. diffida;

d. sospensione a tempo limitato;

e. radiazione.

Art. 10 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;

2. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi effettuati da soci, da privati o da Enti;

3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini sono costituite sia da entrate istituzionali, che da entrate commerciali occasionali:

1. dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;

2. dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
3. da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
4. dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita o noleggino ai soci, di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità, o altra attività di carattere commerciale che l'associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.

Art. 11 - Tesseramento

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 12 - Rendiconto economico e finanziario

Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura. Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica - finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) organo di controllo.

Art. 14 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione del socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni socio ha diritto ad un voto; è ammessa la possibilità di delega scritta di un socio ad un altro socio, il quale non può rappresentare più di due soci nell'ambito della stessa assemblea. L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali.

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 15 giorni di preavviso. L'avviso dovrà riportare luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico - finanziario consuntivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 16 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei soci.
- allorché ne facciano richiesta i due probiviri nominati ai sensi dello statuto per provvedere all'elezione del terzo probiviro.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.



Essa delibera sullo scioglimento dell'associazione, sulle modifiche allo statuto, su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.



Art. 17 – Validità assembleare

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

Art. 18 – Delibera scioglimento

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50 %, dei soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione, e che è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è sufficiente il voto favorevole della metà dei presenti.

Art. 19 - Votazioni

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci.

Le votazioni per le elezioni alle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto.

Art. 20 – Deliberazioni assembleari

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente e un Segretario nominati dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Art. 21 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 consiglieri eletti fra i soci, bisogna istituire il registro del Consiglio direttivo e dura in carica 2 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. E' fatto divieto ai componenti del Consiglio Direttivo dell'associazione di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal C.O.N.I., ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva

Art. 22 – Nomina Consiglio Direttivo

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal circolo per il conseguimento dei propri fini sociali (attività culturale, sportiva, turistica, ecc.). E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico o eventuali compensi per prestazioni lavorative.

Art. 23 – Riunioni del consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne facciano richiesta un terzo dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato:

a) quando l'assemblea sociale non approvi il rendiconto economico e finanziario



consuntivo;

b) quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno di tre.

Art. 24 – Incarichi Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico - finanziario;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'approvazione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività del circolo. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 25 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e può aprire e gestire conti correnti o altre forme di finanziamento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 26 – Il vice presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 27 – Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Organo di controllo

1. Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea degli associati potrà istituire un organo di controllo, con funzioni di controllo contabile e gestionale, al fine di realizzare gli scopi sociali. L'organo di controllo potrà essere costituito in forma collegiale o monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione.
2. L'organo di controllo si riunisce ogni novanta giorni per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte in cui lo ritiene opportuno su istanza del Presidente, per ogni riunione viene redatto apposito verbale e trascritto nel libro degli associati.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 29 – Il rendiconto e relativa approvazione e pubblicità

1. Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto e un bilancio preventivo dell'associazione, entrambi da sottoporre all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto e/o del bilancio, copia degli stessi devono essere messi a disposizione di tutti gli associati.



4. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 15 comma 2.

Art. 30 – Anno solare

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascuno anno.

Art. 31 – Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione, da beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, anche in seguito a donazioni, lasciti e successioni, da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Art. 32 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi inerenti l'attività e la pratica sportiva saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dagli enti affiliati.

2. In tutti i casi in cui per qualunque motivo, non fosse possibile comporre il collegio arbitrale, questo sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

3. La parte che intenderà sottoporre la questione al collegio dovrà comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia o dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.

4. L'arbitrato avrà luogo nella sede legale dell'associazione ed il collegio pronuncerà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione

La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di cui all'art. 18.

Art. 34

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 18 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, o devolgerlo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'eventuale organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662.

Art. 35 – Norma di rinvio

Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno adottato dal consiglio direttivo.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Codogno, 04/02/2022

I componenti

Rastelli Ivan

Cremonesi Lucrezia

Cighetti Adriana

Valla Ermanno



Rastelli Gianfranco



Zoni Elia

